


ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



BOLLETTINO UFFICIALE

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO n. 117 del 31 Gennaio 2018

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università**S O M M A R I O****ATTI NORMATIVI**

DECRETO RETTORALE REP. n. 135/2018 del 31/01/2018 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. n. 977 del 09/12/2013 E SS.MM.II.....2

DECRETO RETTORALE REP. n. 136/2018 del 31/01/2018 MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ATENEО PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI AI PROFESSORI E AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE N. 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 61 DEL 20/01/2017.....11

DECRETI E DELIBERAZIONI**Deleghe**

DECRETO RETTORALE N. 120/2018 del 30/01/2018 Prot. n.21566 - DELEGA PER L'ISCRIZIONE DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETÀ IN HOUSE PREVISTO DALL'ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.....16

ATTI NORMATIVI**DECRETO RETTORALE REP.n.135/2018 del 31/01/2018****MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II.****IL RETTORE**

- VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 1203 del 13.12.2011 e successive modificazioni;
- VISTA la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia così come introdotta dagli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 ove si prevede che le Università, con proprio Regolamento, disciplinino nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'*Alma Mater Studiorum*, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
- VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con D.R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. ii.;
- VISTO il parere assunto dal Senato Accademico nella seduta del 23/01/2018;
- VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/01/2018 con cui sono state approvate le modifiche al testo del Regolamento;

DECRETA**Art. 1
(Novellazioni)**

1. Vengono apportate le modifiche al Regolamento emanato con D.R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. ii. per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 e dell'art. 24 della Legge 240/2010 così come riportate nell'Allegato A), parte integrante del presente Decreto Rettoriale.

**Art. 2
(Testo Coordinato)**

1. Per favorire la lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**Art. 3
(Pubblicazione ed Entrata in vigore)**

1. Il presente Decreto Rettoriale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo ed entra in vigore il 06/02/2018.
2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università di Bologna.

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

Allegato A) al D.R. n.135/2018 del 31/01/2018

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI
PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE
240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II.

Modifiche all'art. 8 bis del Regolamento emanato con D.R. 977 del 9.12.2013 e SS.MM.II

ART. 8 Bis - Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione

1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate con cadenza mensile e modalità informatiche da una commissione di tre membri nominata annualmente dal Rettore. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.

2. Per ogni procedura concorsuale il Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai posti da sorteggiare.

3. La lista è ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è assegnato un numero cardinale compreso fra 1 e massimo 9.

4. Vengono sorteggiati i seguenti ordinamenti casuali:

dei numeri compresi fra 1 e 9, da applicare alle commissioni composte da tre esterni;

dei numeri compresi fra 1 e 6, da applicare alle commissioni composte da 2 esterni;

dei numeri compresi fra 1 e 3, da applicare alle commissioni composte da 1 esterno.

5. Ciascuna lista viene ordinata secondo la sequenza numerica estratta.

6. Vengono formate le singole commissioni individuando i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.

7. Gli ordinamenti casuali estratti vengono applicati a tutte le procedure per le quali i Dipartimenti hanno deliberato la lista contenente la rosa dei nominativi proposti nel corso del mese precedente a quello del sorteggio.

8. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista ordinata in base all'ordinamento casuale.

Modifiche all'art. 16 del Regolamento emanato con D.R. 977 del 9.12.2013 e SS.MM.II.

Art. 16 - Disposizioni transitorie

Le modifiche introdotte agli articoli 8 e 8 bis si applicano a tutte le procedure di nomina delle commissioni per le quali non sia ancora stato emanato alla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari il provvedimento definitivo di nomina.

Nelle more di una complessiva revisione delle procedure di nomina delle commissioni, anche nel caso di delibere recanti la proposta di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito ai Dipartimenti designare uno dei tre componenti della commissione.

Nei casi in cui i Dipartimenti, alla data di emanazione della presente disposizione, abbiano già deliberato una rosa di 9 nomi, il membro designato sarà indicato all'interno di tale lista. Il sorteggio degli altri due componenti sarà effettuato sulla base di un ordinamento casuale dei numeri compresi fra 1 e 8, ottenuto dopo avere ordinato la lista secondo l'ordine alfabetico dei restanti nominativi proposti.

ALLEGATO B) D.R. n.135/2018 del 31/01/2018

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI
PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA
LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977/2013, INTEGRATO CON LE MODIFICHE

APPORTATE DAL D.R. N. 180/2014 DEL 12/03/2014, DAL D.R. N. 1796/2014 DEL 22/12/2014, DAL D.R. N. 1279/2016 DEL 8/11/2016, DAL D.R. N. 509/2017 DEL 9/05/2017, DAL D.R. N. 1696/2017 DEL 21/12/2017 E DAL D.R. n.135/2018 del 31/01/2018

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Richieste delle Strutture

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto incluse le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia, indicando per ciascun posto:

- a) la fascia richiesta,
- b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la delibera dovrà fare espresso riferimento:
 - 1) nel caso di professori di seconda fascia, all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
 - 2) nel caso di professori di prima fascia, oltre a quanto previsto al punto a) anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99.
- f) una delle seguenti modalità di copertura specificando quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento:
 1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
 3. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo.

2. La delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle proposte di copertura di posti di I e II fascia di cui al comma 1 è adottata dopo avere acquisito il parere della/e Scuola/e di riferimento in merito ai punti b) c) e d).

3. Per ciascuno dei posti approvati dal Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:

- a) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- b) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I. Nel caso di procedure valutative di cui all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, possono essere indicati ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
- c) Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010:
 - 1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - 2) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato,

anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010

Art. 3 Modalità di definizione degli standard

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto al DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7.

Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.

2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.

3. Per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo.

Art. 4 Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 8 e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di I fascia sono i seguenti:

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;

b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 30 e 50;

c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 10 e 15.

d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di II fascia, anche ai sensi dell'art. 24 comma 5, sono i seguenti:

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;

b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 20 e 45;

c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 0 e 15;

d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

Art. 5 Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 3 let. b).

2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori o uguali al 50 per cento per ciascuna delle attività formative per ciascun anno accademico dell'ultimo triennio oppure se le percentuali di risposte positive ottenute complessivamente dal docente per le attività formative dell'ultimo triennio sono superiori o uguali all' 80 per cento sia per la presenza che per la puntualità. Sono esclusi dal novero delle

attività formative rilevabili i periodi di godimento di aspettativa concessa nei casi previsti dalla legge. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione complessiva. Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle percentuali di risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderate per il corrispondente numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell'ultimo triennio.

Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 la possibilità di cui all'art. 2 comma 3 let d) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 3 let. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 7 Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario

La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 8 Commissioni giudicatrici

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.

2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.

3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma almeno un componente della commissione è di genere femminile.

4. Almeno uno dei componenti della commissione deve essere esterno all'Ateneo. I componenti esterni sono sorteggiati, con le modalità previste dall'art. 8 bis, nell'ambito di una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da individuare.

I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca.

Gli eventuali componenti interni sono designati dal Consiglio di Dipartimento.

5. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura.

I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

6. I componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.

I componenti della Commissione provenienti dall'estero devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 2 comma 3 lettera b).

7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.

8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

9. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

10. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 8-bis Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione

1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate con cadenza mensile e modalità informatiche da una commissione di tre membri nominata annualmente dal Rettore. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.

2. Per ogni procedura concorsuale il Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai posti da sorteggiare.

3. La lista è ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è assegnato un numero cardinale compreso fra 1 e massimo 9.

4. Vengono sorteggiati i seguenti ordinamenti casuali:

dei numeri compresi fra 1 e 9, da applicare alle commissioni composte da tre esterni;

dei numeri compresi fra 1 e 6, da applicare alle commissioni composte da 2 esterni;

dei numeri compresi fra 1 e 3, da applicare alle commissioni composte da 1 esterno.

5. Ciascuna lista viene ordinata secondo la sequenza numerica estratta.

6. Vengono formate le singole commissioni individuando i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.

7. Gli ordinamenti casuali estratti vengono applicati a tutte le procedure per le quali i Dipartimenti hanno deliberato la lista contenente la rosa dei nominativi proposti nel corso del mese precedente a quello del sorteggio.

8. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista

ordinata in base all'ordinamento casuale.

Art. 9 Termine del procedimento

1. Le Commissioni delle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010 concludono i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Relativamente a tali procedure, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al comma precedente e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento. Il Dipartimento propone la chiamata del candidato al Consiglio di Amministrazione nei trenta giorni successivi alla approvazione degli atti.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10.

Art. 10 Chiamata dei candidati selezionati

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010, all'esito della procedura, il Dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato, o in caso di più posti, dei candidati selezionati. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO 3 – CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA EX ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Art. 11 Procedure Selettive

1. Successivamente all'approvazione della delibera di cui all'art. 2 comma 3, la procedura selettiva, è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) Il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
 - e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;

-
-
- g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3;
 - h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - j) i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 per l'ammissione alla procedura ;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 12 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Al procedimento non possono altresì partecipare il coniuge o il convivente di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce la procedura.

Art. 13 Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1. Le commissioni formulano una graduatoria limitata ai posti disponibili selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto.
- 2. La selezione avviene all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 3 lettera b).

TITOLO 4 - CHIAMATA ALL'ESITO DELLE PROCEDURE EX ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 240/2010

Art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto

dall'art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.

Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.

2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 15 Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6, legge 240/2010

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 comma 3, il Dipartimento avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul Sito del Dipartimento di un avviso nel quale sono riportati:

- a) Il numero di posti richiesti;
- b) l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
- c) la fascia di inquadramento;
- d) la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
- e) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte.
- f) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. La Commissione formula un motivato giudizio sull'attività del/i candidato/i basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione di cui al titolo 1.

4. La Commissione, a completamento dei propri lavori, individua il/i candidato/i maggiormente qualificato/i a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi i posti in numero pari ai posti dichiarati come disponibili nell'ambito della procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei termini previsti all'art. 9.

Art. 16 Disposizioni transitorie

Le modifiche introdotte agli articoli 8 e 8 bis si applicano a tutte le procedure di nomina delle commissioni per le quali non sia ancora stato emanato alla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari il provvedimento definitivo di nomina.

Nelle more di una complessiva revisione delle procedure di nomina delle commissioni, anche nel caso di delibere recanti la proposta di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito ai Dipartimenti designare uno dei tre componenti della commissione.

Nei casi in cui i Dipartimenti, alla data di emanazione della presente disposizione, abbiano già deliberato una rosa di 9 nomi, il membro designato sarà indicato all'interno di tale lista. Il sorteggio degli altri due componenti sarà effettuato sulla base di un ordinamento casuale dei numeri compresi fra 1 e 8, ottenuto dopo avere ordinato la lista secondo l'ordine alfabetico dei restanti nominativi proposti.

DECRETO RETTORALE REP. n.136/2018 DEL 31/01/2018
MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI
STIPENDIALI AI PROFESSORI E AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE N. 240/2010 EMANATO CON D.R. n. 61 del
20/01/2017

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 1203 del 13.12.2011 e successive modificazioni;
- VISTA la disciplina che regola la progressione economica dei professori e dei ricercatori universitari, introdotta dall'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15/12/2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 61 del 20/01/2017;
- VISTA la presa d'atto del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2017 sulla comunicazione relativa all'interpretazione autentica dell'art. 5 del Regolamento n. 61/2017, in base alla quale la locuzione "impact factor" presente nell'art. 5 è da intendersi come "insieme di indicatori bibliometrici del periodico";
- VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/01/2018 con cui sono state approvate delle modifiche al testo dell'art. 5 del Regolamento;

DECRETA

Art. 1

(Novellazioni)

2. Vengono apportate le modifiche all'art. 5 del Regolamento emanato con D.R. n. 61 del 20/01/2017 per l'attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato, in attuazione dell'art.6, comma 14, della Legge 240/2010, così come riportate nell'Allegato A), parte integrante del presente Decreto Rettorale.

Art. 2

(Testo Coordinato)

2. Per favorire la lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Art. 3

(Pubblicazione ed Entrata in vigore)

3. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo ed entra

in vigore il 06/02/2018.

4. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università di Bologna.

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

Allegato A) al D.R. REP. n.136/2018 DEL 31/01/2018

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI A
PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLIO 6, COMMA
14, DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 61 DEL 20/01/2017

Modifiche all'art. 5 del Regolamento emanato con D.R. n. 61 del 20/01/2017

Art. 5 Requisito relativo alla ricerca

1. Essere autrice/autore di almeno 3 lavori scientifici nel triennio solare utile alla maturazione della classe stipendiale di riferimento, oppure:

- di una sola pubblicazione se nel triennio di riferimento si è coordinato un progetto competitivo nazionale o internazionale;

- di una sola pubblicazione, purché classificabile come monografia;

- di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo in fascia A secondo l'ASN per i settori non bibliometrici;

- di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile come impact factor, almeno in una subject category per i settori bibliometrici.

Per lavori scientifici si intendono quelli riconosciuti come validi ai fini della valutazione VQR.

L'elenco dei lavori deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS.

2. Le/i candidate/i che hanno usufruito di almeno due anni di tempo definito nel periodo di riferimento devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in fascia A o nel primo quartile.

3. Le/i candidate/i che hanno maturato un periodo di assenza pari o superiore a tre mesi documentato per cause tutelate dall'ordinamento nel periodo di riferimento, devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in fascia A o indicizzato nel primo quartile.

3.bis In caso di assenza per particolari motivi (salute; maternità/paternità; disabilità) tutelati dall'ordinamento superiore a 12 mesi è sufficiente essere autrici/autori di una sola pubblicazione, fatta salva la possibilità per la commissione, in casi di assenza per periodi superiori ai 18 mesi dovuta ai medesimi motivi di cui sopra, di riconoscere ulteriori riduzioni.

4. Sono previste ulteriori riduzioni per coloro che, nel triennio di riferimento, si siano trovati nelle posizioni specificate nell'art. 6, commi 2 e 3.7.

Allegato B) al D.R. REP. n.136/2018 DEL 31/01/2018

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI A PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010 emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. REP:n.136/2018 del 31.01.2018
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, le modalità procedurali e i requisiti per l'attribuzione delle classi stipendiali previste dal DPR 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico delle professoressa e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori universitari a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240".

Art. 2 Modalità procedurali

1. La classe stipendiale è attribuita previa presentazione di domanda da parte di coloro che hanno maturato il requisito di anzianità triennale di servizio necessaria per ottenere la classe stipendiale superiore (di seguito denominati candidate/i) secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010.

2. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi semestralmente e che maturano il requisito di anzianità è pubblicato sul sito di Ateneo il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a gennaio ed agosto, conformemente alle scadenze di cui al comma 6).

3. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dal termine del procedimento per l'attribuzione della classe stipendiale. Il triennio utile ai fini della valutazione sarà in tal caso costituito dal triennio che precede la data della nuova richiesta.

Se la valutazione negativa viene confermata, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della legge n. 240/2010.

4. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare durante il triennio utile ai fini della maturazione della classe, la richiesta di attribuzione può essere presentata solo dopo che sia decorso un anno solare dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il triennio utile ai fini della valutazione è costituito dal triennio che precede la data della richiesta.

5. Alla domanda di attribuzione della classe deve essere allegata una relazione sulle attività svolte nel triennio vistata dalla Direttrice/ dal Direttore del Dipartimento di afferenza della/del richiedente.

6. La presentazione delle domande avviene con la seguente cadenza temporale:

- domanda entro il 28/2 per chi ha maturato il requisito entro il 31/12 dell'anno precedente;
- domanda entro il 30/09 per chi ha maturato il requisito entro il 30/6 dell'anno in corso.

7. Il termine per la conclusione del procedimento di attribuzione della classe stipendiale successiva è fissato in 5 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 3 Requisiti previsti per l'attribuzione della classe

1. L'attribuzione della classe avviene all'esito di una procedura valutativa che tiene conto dell'attività svolta nel triennio precedente la data di maturazione del diritto nei seguenti ambiti istituzionali: Didattica, Ricerca, Attività gestionali, fermo restando il possesso dei requisiti minimi di cui al successivo comma 5.

2. Ciascuno di tali ambiti è preso in considerazione dalla Commissione valutatrice secondo i requisiti indicati

negli articoli 4, 5, 6.

3. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi di Ateneo.

4. Le/i candidate/i che hanno svolto nel periodo di riferimento la propria attività istituzionale in tutto, o in parte, presso altri Atenei, potranno autocertificare la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi delle normative vigenti.

5. I requisiti minimi affinché le/i candidate/i possano presentare domanda sono:

A. Aver inserito, per l'anno accademico in cui si matura il requisito di anzianità, il programma di tutti i corsi di cui si è titolari nella sezione didattica, voce "Insegnamenti", del sito web personale;

B. Aver inserito, per l'anno accademico in cui si matura il requisito di anzianità, l'orario di ricevimento nella sezione apposita del sito web personale;

C. Aver regolarmente compilato e chiuso, nel triennio accademico precedente a quello in cui si matura il requisito di anzianità, il registro delle lezioni in AlmaRegistri;

D. Aver regolarmente compilato e chiuso, nel triennio accademico precedente a quello in cui si matura il requisito di anzianità, il consuntivo delle attività in AlmaRegistri;

E. Aver completato, entro l'ultima scadenza indicata dal Settore Monitoraggio e Supporto alla Valutazione della Ricerca, l'inserimento nel Catalogo Iris dei dati relativi alla propria produzione scientifica.

Art. 4 Requisito relativo alla Didattica

1. Per i professori e le professoressa di I e II fascia: avere complessivamente svolto, per i tre anni accademici precedenti l'anno accademico che ha portato alla maturazione del requisito di anzianità, almeno il 90% del compito didattico previsto dalle vigenti disposizioni di legge, o, in alternativa, il 90% delle ore complessivamente assegnate in fase 1 come compito didattico primario; tale requisito è da intendersi al netto delle riduzioni previste per ciascun anno accademico nelle Linee di indirizzo della programmazione didattica deliberate dagli Organi di Ateneo e regolarmente inserite, per l'anno di riferimento, nell'applicativo della programmazione didattica e risultanti dal relativo sistema informativo.

Per i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato: avere regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel periodo di riferimento e risultanti dai consuntivi visti dai responsabili di struttura.

2. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.

3. Le ore effettivamente svolte sono verificate dal registro delle lezioni debitamente sottoscritto dal/dalla Responsabile della Struttura (nel caso di ore assegnate nel quadro di Master e dottorati farà fede il consuntivo sottoscritto dalla/dal candidata/o).

Art. 5 Requisito relativo alla Ricerca

1. Essere autrice/autore di almeno 3 lavori scientifici nel triennio solare utile alla maturazione della classe stipendiale di riferimento, oppure:

- di una sola pubblicazione se nel triennio di riferimento si è coordinato un progetto competitivo nazionale o internazionale;

- di una sola pubblicazione, purché classificabile come monografia;

- di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo in fascia A secondo l'ASN per i settori non bibliometrici;

- di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile come *impact factor* (da intendersi come insieme di indicatori bibliometrici del periodico, almeno in una *subject category* per i settori bibliometrici).

Per lavori scientifici si intendono quelli riconosciuti come validi ai fini della valutazione VQR. L'elenco dei

lavori deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS.

2. Le/i candidate/i che hanno usufruito di almeno due anni di tempo definito nel periodo di riferimento devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in fascia A o nel primo quartile.

3. Le/i candidate/i che hanno maturato un periodo di assenza pari o superiore a tre mesi documentato per cause tutelate dall'ordinamento nel periodo di riferimento, devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in fascia A o indicizzato nel primo quartile.

3. bis In caso di assenza per particolari motivi (salute; maternità/paternità; disabilità) tutelati dall'ordinamento superiore a 12 mesi è sufficiente essere autrici/autori di una sola pubblicazione, fatta salva la possibilità per la commissione, in casi di assenza per periodi superiori ai 18 mesi dovuta ai medesimi motivi di cui sopra, di riconoscere ulteriori riduzioni.

4. Sono previste ulteriori riduzioni per coloro che, nel triennio di riferimento, si siano trovati nelle posizioni specificate nell'art. 6, commi 2 e 3.

Art. 6. Valutazione relativa allo svolgimento delle attività gestionali

Ai fini della valutazione complessiva del triennio di riferimento le attività gestionali sono considerate esclusivamente per riconoscere riduzioni relative al requisito della ricerca.

1. È prevista per il requisito della Ricerca la riduzione a 2 prodotti validi ai fini della valutazione VQR per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano ricoperto uno dei ruoli seguenti:

- Presidente/Coordinatrice/Coordinatore Corso di Studi;
- Incarichi istituzionali negli Organi Accademici (presenza in Senato Accademico; Consiglio di Amministrazione; Giunta di Ateneo);
- Direttrice/ Direttore di Scuola di Specializzazione;
- Direttrice/Direttore Collegio Superiore/ISA/Sedi all'estero;
- Coordinatrice/Coordinatore di dottorato;
- Presidente del Presidio di Qualità/Comitato Unico di Garanzia.

2. È prevista la riduzione a 1 prodotto della ricerca valido ai fini della valutazione VQR per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano svolto il ruolo di Preside di Facoltà/Direttrice/Direttore di Dipartimento/Presidente Polo/Coordinatrice/Coordinatore Campus, Presidente di Scuola, Vice Presidente di Scuola, Prorettore/Prorettrice o delegato/delegata del Rettore.

3. È prevista la riduzione totale per chi abbia ricoperto, anche solo in uno degli anni di riferimento, il ruolo di Magnifico Rettore o di Prorettore vicario.

Art. 7 Commissione di valutazione

1. La Commissione è composta da tre docenti di I fascia dell'Ateneo. Dura in carica 1 anno, non è rinnovabile e di essa non possono fare parte coloro che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale nell'anno di mandato della Commissione.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione.

3. I docenti della Commissione vengono proposti dal Rettore al Senato Accademico. All'interno della commissione è individuato un/una Presidente.

4. La Commissione per ciascuna sessione termina i propri lavori entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 2, comma 5.

Il/la Presidente può chiedere al Magnifico Rettore una proroga di ulteriori trenta giorni dei termini per la conclusione dei lavori medesimi solo per comprovati e giustificati motivi.

5. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 8 Regime transitorio

1. Il presente regolamento trova applicazione in via transitoria nelle more dell'approvazione da parte di un nascente osservatorio della didattica e della Commissione VRA di Ateneo di nuove modalità di monitoraggio e di valutazione dell'attività didattica e di ricerca, nonché delle attività relative alla terza missione.
2. In deroga alla cadenza temporale definita dall'art. 2 comma 6 del presente regolamento, è prevista una tornata straordinaria le cui tempistiche saranno definite con decreto del Rettore destinata ai professori assunti in applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 240/2010 negli anni 2011 e 2012.

DECRETI E DELIBERAZIONI**➤ Deleghe****DECRETO RETTORALE N. 120/2018 del 30/01/2018 Prot. n.21566**

DELEGA PER L'ISCRIZIONE DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETÀ IN HOUSE PREVISTO DALL'ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL RETTORE

- | | |
|------------|---|
| VISTO | il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., ed in particolare gli art.li 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico) e 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti <i>in house</i> , si debbano iscrivere in un apposito elenco istituito presso l' Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC; |
| VISTE | le Linee guida ANAC n. 7 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 9 ottobre 2017, con le quali sono state fissate le modalità di iscrizione al suddetto elenco; |
| VERIFICATO | che l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna esercita il controllo analogo "diretto" come definito dall'articolo 5 del D.lgs. 50/2016 sulla Fondazione Alma Mater; |
| VERIFICATO | che l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna esercita altre forme di controllo analogo su enti partecipati diversi dalla Fondazione Alma Mater per i quali sono già state definite le modalità di iscrizione all'elenco con gli altri soggetti controllanti; |
| PRESO ATTO | che dal 15 gennaio è disponibile sul sito dell'ANAC il servizio per inviare telematicamente la richiesta di iscrizione per la Fondazione Alma Mater; |
| PRESO ATTO | che l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna intende continuare ad effettuare affidamenti diretti in house alla Fondazione Alma Mater come risulta dalla delibera del Consiglio di Amministrazione ODG n. 14/04, Rep. n. 367/2017 del 27.6.2017; |
| VERIFICATO | che, la domanda di iscrizione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente; |
| VISTO | il provvedimento del Direttore Generale Rep. 3958 prot. 61473 del 18.12.2013 con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante il Dott. Marco Degli Esposti; |

VISTO lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "il conferimento di deleghe per materie determinate";

ACCERTATA la disponibilità dell'interessato/a;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. Il Dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale e Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), è delegato a presentare la domanda di iscrizione dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per operare mediante affidamenti diretti nei confronti della Fondazione Alma Mater nel rispetto di quanto previsto dagli art.li 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega conferita al Dott. Marco Degli Esposti è efficace per il tempo necessario a concludere il procedimento di iscrizione all'elenco.

2. La delega cessa di efficacia nel momento in cui, pur non essendo concluso il procedimento di iscrizione, sia individuato un nuovo Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA).

Bologna, 30/1/2018

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

* * *